

Deliberazione n. 2/2022/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 12 gennaio 2022
Comune di Sasso Marconi (BO)
Rendiconti 2018 e 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/8/2018/INPR e n. SEZAUT/12/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/19/2019/INPR e n. SEZAUT/9/2020/INPR;

CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettere di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 71_P del 5 giugno 2018 per i bilanci preventivi 2018-2020, prot. n. 5336 del 24 settembre 2019 per i rendiconti 2018 e nota prot. n. 4687 del 17 dicembre 2020 per i bilanci preventivi 2019-2021 e rendiconti 2019;

VISTA la deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 92/2020/INPR del 6 ottobre 2020, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATE le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018 e 2019 e sul bilancio preventivo 2018-2020 redatte dall'Organo di Revisione del **Comune di Sasso Marconi (BO)**;

VISTA la nota prot. n. 11.176 in data 16 novembre 2021, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire a firma del Sindaco con nota n. 11.558 del 1° dicembre 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n.1 del 12 gennaio 2022 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 12 gennaio 2022;

UDITO il relatore, presidente Marco Pieroni;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021, ha esaminato la documentazione relativa ai bilanci preventivi ed ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Sasso Marconi, ed in particolare:

- questionari sul bilancio di previsione 2018-2020 e sui rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019;
- relazioni dell'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020, sulle proposte di deliberazioni consiliari del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche relativi ai consuntivi 2018 e 2019;
- documentazione relativa ai bilanci preventivi e rendiconti 2018 e 2019 presente sul sito *internet* istituzionale del Comune di Sasso Marconi.

2. Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Equilibrio di parte corrente	€ 827.560,33	€ 901.185,14
Equilibrio di parte capitale	€ 131.315,80	€ 28.726,57
Saldo delle partite finanziarie	€	€
Equilibrio finale	€ 958.876,13	€ 929.911,71

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica a rendiconto 2018 e gli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) a rendiconto 2019. Per entrambi gli esercizi, il saldo-obiettivo e gli equilibri, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, risultano rispettati anche in sede previsionale.

Nell'esercizio 2018, il Comune ha applicato avanzo per complessivi € 299.539,70 e nel 2019 ha applicato avanzo per € 44.297,55.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Fondo cassa	€ 3.395.549,58	€ 3.719.532,03
Residui attivi	€ 9.308.413,39	€ 10.588.343,18
Residui passivi	€ 8.609.696,39	€ 9.956.449,73
FPV per spese correnti	€ 209.433,22	€ 205.593,51

FPV per spese in conto capitale	€ 435.944,72	€ 380.104,31
Risultato di amministrazione	€ 3.448.888,64	€ 3.765.727,66
Totale accantonamenti	€ 4.147.171,18	€ 4.272.031,77
di cui: FCDE	€ 3.369.829,50	€ 3.520.750,38
Totale parte vincolata	€ 125.614,74	€ 113.153,17
Totale parte destinata agli investimenti	€ 173.901,41	€ 179.183,03
Totale parte disponibile	€ - 997.798,69	€ - 798.640,31

Come riferito nella delibera n. 22/2021/PRSE, L'Ente risulta in disavanzo in seguito al riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015. Con delibera consiliare n. 32 del 10 giugno 2015 sono state stabilite le modalità di relativa copertura.

Il ripiano deve essere effettuato in 30 anni con quote annuali di euro 49.151,47.

Nei consuntivi 2018 e 2019, così come nel consuntivo 2020 la prima voce del prospetto relativo al "riepilogo generale delle spese" riporta correttamente la rata pari ad euro 49.151,47.

Con riguardo al disavanzo, dai questionari relativi agli anni dal 2015 al 2020 e dai prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione, trasmessi anche tramite BDAP, emerge la situazione riportata nella tabella che segue.

Nei suddetti questionari l'Ente ha dichiarato di aver provveduto al recupero delle quote di disavanzo esclusivamente da riaccertamento straordinario.

Anno	Risultato di amm.ne al 31/12	Parte disponibile	Recupero disavanzo da riacc. straord. (RS)
2014	502.672,83		
2015 al 01/01	923.960,61	-1.474.544,27	49.151,47
2015 al 31/12	1.985.782,04	-1.396.125,89	49.151,47
2016	2.753.865,38	-1.240.000,18	49.151,47
2017	3.543.007,55	-1.147.963,36	49.151,47
2018	3.448.888,64	-997.798,69	49.151,47
2019	3.765.727,66	-798.640,31	49.151,47
2020	4.610.648,78	-466.566,54	49.151,47

Si rileva un aumento dei residui attivi tra le due annualità.

Si osserva che l'Ente ha provveduto all'accantonamento nel risultato di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato nel 2018 con

il metodo semplificato e nel 2019 con il metodo ordinario. Per entrambi gli esercizi l'Organo di revisione attesta la congruità dell'accantonamento del FCDE.

Si osserva che, tra gli altri accantonamenti, con riferimento ad entrambi gli esercizi, dall'allegato a) "Risultato di amministrazione" risulta esclusivamente il Fondo anticipazione di liquidità DL 35 del 2013 che ammonta ad euro 777.341,68 nel 2018 e ad euro 751.281,39 nel 2019. Come nel rendiconto 2017, dall'allegato a), non risultano altri accantonamenti, anche se nelle proprie relazioni, l'Organo di Revisione, riferisce che l'Ente ha accantonato l'indennità di fine mandato in entrambi gli esercizi e il fondo contenziosi nell'esercizio 2018, oltre ad altri accantonamenti.

Relativamente al Fondo perdite società partecipate, invece il Comune dichiara di non aver accantonato nulla, confermando l'assenza di società con un risultato d'esercizio negativo.

Come riferito nella deliberazione n. 22/2021/PRSE del 17 febbraio 2021, gli accantonamenti per passività potenziali, indennità di fine mandato, e arretrati contrattuali, erano confluiti nella parte vincolata e la Sezione aveva richiamato il Comune ad una corretta allocazione dei fondi nella parte accantonata del risultato d'amministrazione in relazione a quanto disposto al punto 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Sentito sul punto, l'Ente ha riferito che in seguito alle prescrizioni fornite con la delibera 22/2021/PRSE, l'Ente "ha provveduto correttamente all'allocazione delle somme vincolate e accantonate".

Da verifica effettuata dalla scrivente Sezione sull'allegato a) Risultato di amministrazione relativo al consuntivo 2020 pubblicato su BDAP, risulta che l'Ente nel richiamato esercizio, ha accantonato oltre al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità, anche il fondo contenzioso per euro 12.000,00 ed altri accantonamenti per euro 52.065,21.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella:

	Rendiconto 2018 Accertamenti (a)	Rendiconto 2018 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2019 Accertamenti (c)	Rendiconto 2019 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	€ 4.891.456,40	€ 1.818.452,30	37,11%	€ 4.533.744,16	€ 1.807.680,14	39,87%
Tit.1 competenza	€ 10.421,192,72	€ 8.407.002,96	80,67%	€ 10.238.954,53	€ 8.003.640,60	78,17%

Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	€ 1.960.608,05	€ 852.541,24	43,48%	€ 1.875.144,67	€ 885.040,62	47,20%
Tit.3 competenza	€ 2.513.560,96	€ 1.600.208,60	63,66%	€ 2.640.736,64	€1.672.903,76	63,35%

Dalla tabella si evince che le maggiori difficoltà di riscossione si hanno sui titoli primo e terzo delle entrate, relativamente al conto residui.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	€ 3.395.549,58	€ 3.719.532,03
Anticipazione di tesoreria	--	--
Cassa vincolata	€ 8.243,39	€ 8.243,39
Tempestività dei pagamenti	96 giorni	91 giorni

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere. Con riferimento alle problematiche relative alla tempestività dei pagamenti segnalate dalla Sezione con delibera 22/2021/PRSE, relativa al rendiconto 2017, anno in cui l'indicatore era pari a 107 giorni, il Comune ha riferito di essersi impegnato in una più attenta programmazione delle riscossioni e dei pagamenti. Per il consuntivo 2020 è stato comunicato un indicatore pari a 40 giorni.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	€ 2.996.362,24	€ 2.924.947,66

L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto dall'art. 204 del Tuel con un'incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate relative al rendiconto del penultimo anno, pari allo 0,98 % per l'anno 2018 e all'1% per l'anno 2019.

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie, né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati, né strumenti di finanza derivata.

2.1. Dalla documentazione versata in atti per gli esercizi 2018 e 2019, risulta inoltre in particolare quanto segue:

- nelle domande preliminari dei questionari non sono segnalati elementi di criticità;

- i rendiconti 2018 e 2019 sono stati approvati nei termini di legge;
- la trasmissione degli schemi di bilancio alla banca dati BDAP è avvenuta oltre il termine per l'invio dei dati per il rendiconto 2019;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2017-2018-2019; le spese impegnate a rendiconto, coperte da FPV, sono imputate ad un solo esercizio;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL;
- relativamente allo sfioramento del parametro n.4 di cui al d.m. 18 febbraio 2013 "Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente" evidenziato nel consuntivo 2017, l'Ente segnala lo sfioramento del parametro 4 anche nel 2018 e 2019, "pur non essendo più nella nuova tabella", precisando che è stato ricondotto nei termini nell'esercizio 2020".
- a rendiconto 2019, risultano rispettati i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario di cui al d.m. 28 dicembre 2018;
- dai documenti di rendiconto non risultano passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- l'Organo di revisione attesta che la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- nei questionari sui rendiconti 2018 e 2019, l'Ente dichiara che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue società partecipate, criticità segnalata anche nel rendiconto 2017. Nel consuntivo 2020 la criticità risulta superata;
- nel questionario relativo all'esercizio 2018, l'Organo di revisione dichiara che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati recano la doppia asseverazione degli organi di revisione e che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

- nel questionario relativo all' esercizio 2019, l'Organo di revisione dichiara che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione e che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

- **2.2.** Si rammenta infine che il Comune di Sasso Marconi (BO) era stato destinatario di pronuncia inerente al rendiconto per l'esercizio 2017 (deliberazione n. 22/2021/PRSE), con cui la Sezione aveva rilevato: a) fondo pluriennale vincolato re-imputato ad un esercizio, b) l'elevata incidenza dei residui attivi nel risultato di amministrazione, c) ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione, d) residui passivi e mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale n. 4 di cui al d.l. 18 febbraio 2013) e) Fal, f) accantonamenti confluiti nella parte vincolata, g) mancanza di un sistema informativo che consenta di rilavare i rapporti finanziari, tra l'Ente e le società partecipate.

2.3. In esito agli elementi di potenziale criticità il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con nota prot. n. 11.176 del 16 novembre 2021, di fornire chiarimenti in merito, in particolare, ai seguenti punti:

- trasmissione tardiva degli schemi di bilancio alla BDAP;
- informazioni in merito alla mancata asseverazione dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate nel rendiconto 2019;
- informazioni sulla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con l'Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino e Samoggia;
- precisazioni e aggiornamenti in merito alla quantificazione del fondo rischi ed acquisizione di eventuali deliberazioni consiliari di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel;
- esistenza di una cospicua mole dei residui attivi in aumento nel 2019;
- efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria;
- alimentazione del fondo pluriennale vincolato;
- controllo successivo sulla regolarità amministrativa e contabile.
- aggiornamenti in merito alle misure intraprese per superare le problematiche evidenziate dalla Sezione Regionale di controllo con la delibera n.22/2021/PRSE.

2.4. In esito alla ricezione delle predette note istruttorie, il Comune, con nota prot. CdC n. 11.558 del 1° dicembre 2021 ha fornito i seguenti chiarimenti.

2.4.1 *Trasferimento in ritardo dei dati alla BDAP con riferimento al consuntivo 2019.*

Il rendiconto 2019 è stato deliberato in data 24 giugno 2020 e la trasmissione alla BDAP è stata effettuata in data 26 agosto 2020, oltre il termine di legge. Sentito nel merito il Comune ha riferito di non aver effettuato assunzioni di personale a qualsiasi titolo e di non aver stipulato contratti di servizio con soggetti privati, che si configurino come elusivi delle disposizioni vigenti.

2.4.2 *Doppia asseverazione dei crediti e debiti reciproci con gli organismi partecipati nel rendiconto 2019.*

Nel questionario relativo al 2019, veniva segnalata la mancanza della doppia asseverazione crediti e debiti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati. La Sezione ha chiesto all'Ente chiarimenti in merito invitandolo a precisare se l'asseverazione fosse stata richiesta in un momento successivo.

Sul punto il Comune ha riferito che la "doppia asseverazione non è stata richiesta per la partecipata Hera in quanto trattasi di società quotata in borsa e quindi non soggetta all'obbligo. Per le altre partecipate (Lepida e GAL) vista la irrilevanza o mancanza di debiti/crediti, non è stata richiesta".

2.4.3 *Riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con l'Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino e Samoggia.*

Sul punto, il Comune riferisce che la riconciliazione avviene alla chiusura di ogni esercizio finanziario attraverso la verifica congiunta dei residui attivi e passivi presenti nei rispettivi bilanci.

L'Ente allega poi l'elenco di crediti e debiti al 31 dicembre 2018 e 2019 per i quali dichiara di aver provveduto alla riconciliazione.

2.4.4 *Adeguatezza del fondo rischi per contenzioso*

In merito a tale aspetto, il Comune ha dichiarato nella risposta ad istruttoria che sulla "ricognizione annuale del contenzioso pendente, avvalendosi del supporto del Segretario generale, è stata effettuata valutazione del rischio di soccombenza dal quale è emerso che allo stato attuale sussistono rischi di soccombenza solo per eventuali spese di causa".

Inoltre il Comune riferisce di un fondo rischi pari ad euro 9.000,00 e a risarcimenti assicurativi franchigie pari ad euro 10.500,00 nel 2018, e di un accantonamento per risarcimenti assicurativi per euro 10.500,00 nel 2019.

Da quanto riferito a pag. 5 della scrivente Sezione, non avendo l'Ente accantonato nulla se non l'FCDE e il FAL, nel 2018 e 2019, si presume che come riferito nel consuntivo 2017, gli accantonamenti siano confluiti nei vincoli. L'Ente riferisce inoltre che nel triennio 2018/2020, non sono state assunte deliberazioni

consiliari di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) del TUEL e non vi sono debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento.

2.4.5 *Considerevole aumento della mole dei residui attivi dal 2018 al 2019.*

Con riferimento alla considerevole mole dei residui attivi totali in aumento fra le due annualità (euro 9.308.413,39 nel 2018 ed euro 10.588.343,18, la Sezione ha chiesto di fornire una situazione aggiornata sulle politiche adottate dall'Ente, con riferimento a quanto indicato dalla scrivente Sezione, con delibera n. 22/2021/PRSE, illustrando le principali voci conservate a residuo.

L'Ente ha riferito che "l'aumento dei residui attivi fra i due anni riguarda prevalentemente i residui delle entrate del Titolo IV - mutui e trasferimenti", e ha evidenziato una riduzione dei residui relativi ai primi tre Titoli delle entrate.

Il Comune inoltre ha allegato un prospetto relativo all'andamento dei residui dei tra le due annualità.

TITOLO	Anno 2018	Anno 2019	differenza
1'	5.090.193,86	4.961.377,95	- 128.815,91
2'	407.723,50	359.424,90	- 48.298,60
3'	2.021.419,17	1.957.936,93	- 63.482,24
4'	777.720,76	2.233.209,28	+ 1.455.488,52
5'	56.377,00	56.377,00	0
6'	147.393,17	342.556,44	+ 195.163,27
7'	807.585,93	677.460,68	- 130.125,25
		Tot	1.279.929,79

Da verifica effettuata sull'allegato a) Risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2020 pubblicato su BDAP risulta che i residui attivi totali ammontano ad euro 9.183.841,83.

2.4.6 *Scarsa efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.*

Dalle tabelle compilate nei questionari relativi ai consuntivi 2018 e 2019, alla Sezione I.III - Gestione finanziaria - Entrate, è stato rilevato quanto segue:

Rendiconto 2018: a fronte di accertamenti per recupero evasione pari ad euro 823.084,76 risultano riscossioni per euro 333.404,39;

Rendiconto 2019: a fronte di accertamenti per recupero evasione pari ad euro 794.932,00 risultano riscossioni per euro 90.975,89;

Non risultavano inoltre particolarmente elevate le riscossioni in conto residui relative ad IMU, TARSU, TIA, TARI e TARES.

Sulla bassa capacità di riscossione riscontrata nei richiamati esercizi, così come nell'esercizio 2017, la Sezione ha chiesto al Comune di fornire

aggiornamenti sulle attività di riscossione successive al 31 dicembre 2019.

L'Ente sul punto ha precisato che relativamente "alla situazione illustrata nei rendiconti in esame, si segnalano ulteriori incassi negli anni successivi che portano l'incassato a coprire mediamente il 63,86% dell'accertato per il 2018 ed il 43,21% dell'accertato nel 2019".

Il Comune ha poi riportato alcune tabelle aggiornate con le somme accertate e incassate.

Anno 2018	accertato	incassato	%
Recupero evasione IMU	660.000,00	402.331,57	60,96
Recupero evasione Tasi	91.500,00	53.658,68	58,64
Recupero evasione Tari	11.584,76	9.623,74	83,07
Recupero evasione Cosap passi carrai	60.000,00	60.000,00	100,00
Totale	823.084,76	525.613,99	63,86

Anno 2019	accertato	incassato	%
Recupero evasione IMU	592.531,00	236.606,06	39,93
Recupero evasione Tasi	130.959,00	45.883,56	35,04
Recupero evasione Tari	11.442,00	7.906,32	69,10
Recupero evasione Cosap passi carrai	60.000,00	53.100,55	88,50
Totale	794.932,00	343.496,49	43,21

L'Ente comunica inoltre che nelle operazioni di riaccertamento relative al 2019 e proseguite nel 2020 sono stati cancellati residui collegati a crediti riconosciuti inesigibili con corrispondente riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel 2020.

Il Comune osserva poi che la riscossione ha subito un rallentamento per via delle misure intraprese a seguito della pandemia.

2.4.7 Re-imputazione ad un solo esercizio delle spese coperte dal fondo pluriennale vincolato – corretta gestione dei cronoprogrammi di spesa.

Alla richiesta della Sezione, volta a conoscere le ragioni dell'imputazione delle spese coperte da FPV ad un solo esercizio, invece che su più annualità, il Comune ha risposto che la re - imputazione delle somme impegnate, "secondo il criterio di esigibilità, coperte dal FPV, è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal servizio lavori pubblici e che facevano presumere che l'esigibilità si esaurisse entro l'esercizio successivo".

L'Ente ha poi fornito il dettaglio dei lavori conclusi entro l'anno e ha riferito di alcuni casi in cui è stata necessaria la re-imputazione.

2.4.8 *Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.*

Il Comune ha riferito che il Segretario in carica non è più in servizio e che "dagli atti d'ufficio non risulta possibile rilevare se le risultanze del controllo successivo siano state trasmesse o meno all'Organo di revisione".

DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la legge 5 giugno 2003, n. 131 (recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3») ha introdotto forme di controllo da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali.

1.1. La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti.

1.2. L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel T.U.E.L. l'art. 148-*bis*, il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

1.2.1. Nell'attuale quadro legislativo, il riferimento al patto di stabilità deve intendersi riferito alla normativa nazionale inerente al rispetto degli equilibri di bilancio.

1.2.2. Ai sensi dell'articolo 148-*bis* in esame, inoltre, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza «di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno», gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare,

entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio», nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio.

1.2.3. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, «è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria».

1.2.4. Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-*bis* T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo può comunque richiamare l'attenzione dell'ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione.

1.3. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati.

2. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Sezione, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

La giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo ha formulato una serie di criteri campionari volti ad individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri (deliberazione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, richiamata dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/2020/INPR di approvazione delle linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali). Anche per l'esame dei rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 92/2020/INPR del 14 ottobre 2020) e precisamente:

1) fondo cassa pro capite al 31 dicembre 2018 minore del dato medio e

differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, maggiore del 115%;

2) fondo pluriennale vincolato in conto capitale uguale a zero;

3) fondo crediti di dubbia esigibilità uguale a zero;

4) fondo anticipazioni liquidità maggiore di zero;

5) parte disponibile del risultato di amministrazione minore o uguale a zero;

6) enti che non siano stati sottoposti a controllo finanziario dall'esercizio 2010 o 2011 e che siano stati individuati ad alto o medio-alto rischio di controllo dalla delibera n. 23/SEZAUT/2019/FRG;

7) enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

3. All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Sasso Marconi, selezionato in base ai criteri n.4 e n. 5, si rilevano i seguenti profili di criticità.

3.1. Tardivo invio nel 2019 dei dati di rendiconto alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

(cfr. Corte conti, Sez. reg. di controllo Emilia-Romagna, delib. n. 230/2021/PRSP)

3.1.1 Il rendiconto per l'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24 giugno 2020 e la trasmissione dei dati alla BDAP è stata effettuata in data 26 agosto 2020, dunque oltre il termine stabilito dall'art. 9, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del rendiconto, come modificato dall'art. 1, comma 904 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a decorrere dal 1° gennaio 2019. In esito all'istruttoria svolta, il Comune ha precisato di non aver proceduto ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

3.1.2 Con riferimento al tardivo invio per il 2019 dei dati alla BDAP, la Sezione rammenta che la previsione di una banca dati uniforme, in materia finanziaria, per tutti gli enti del comparto pubblico trova fondamento normativo nell'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118/2011, le regioni, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali trasmettono le previsioni di bilancio e le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al menzionato articolo 13, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro

dell'Economia e delle Finanze. A dare attuazione alla summenzionata previsione normativa è, quindi, intervenuto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016 che, agli articoli 1, 2 e 3, ha individuato tassativamente gli atti da trasmettere alla BDAP: il bilancio di previsione e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, il bilancio consolidato, compresi tutti i relativi allegati, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio nonché i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato.

3.1.3 La Sezione osserva che l'invio dei dati alla BDAP assolve all'obbligo previsto dall'articolo 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di trasmissione telematica alla Corte dei conti (articolo 1, comma 6, decreto MEF cit.). Ai sensi dell'articolo 9, commi 1-*quinquies* e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in difetto dell'invio dei dati alla Banca dati di cui all'articolo 13 legge n. 196/2009, e finché perdura tale inadempimento, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto; è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della richiamata disposizione del precedente periodo.

Ciò premesso, la Sezione raccomanda la scrupolosa osservanza dei termini previsti per l'invio dei dati alla BDAP.

3.2 Conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati - Doppia asseverazione da parte degli organi di revisione

(Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delibb. n.61/2020/PRSE, n.47/2021/PRSE)

3.2.1 In relazione ai rapporti creditori e debitori con i propri organismi partecipati e all'asseverazione da parte degli organi di revisione delle società, dalla risposta ad istruttoria è emerso che l'Ente non ha richiesto la doppia asseverazione ad Hera Spa, in quanto ritenuta non soggetta all'obbligo per via della quotazione in borsa. Non ha chiesto l'asseverazione ad altre società, considerando irrilevante o nullo, l'ammontare di crediti e debiti.

3.2.2 La Sezione rammenta, preliminarmente, che «tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata devono concorrere – secondo

quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. – all’equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale» (Corte cost., sent. n. 6/2019), dovendosi sottolineare (sentt. n. 101 del 2018 e n. 247 del 2017) che l’art. 97, primo comma, Cost., nella vigente formulazione, si compone di due precetti ben distinti: quello contenuto nel primo periodo riguarda l’equilibrio individuale degli enti facenti parte della finanza pubblica allargata, mentre quello del secondo periodo riguarda l’equilibrio complessivo di quest’ultima, in quanto finalizzato ad assicurare la sostenibilità del debito nazionale. È evidente che l’equilibrio complessivo «deve essere coerentemente coordinato con analogo equilibrio dei singoli bilanci che compongono il cosiddetto bilancio consolidato dello Stato» (Corte cost., sent. n. 6/2019).

In questo quadro, diviene indispensabile che «nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici [...] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo» (Corte cost., sent. n. 252/2015).

3.2.3 La Sezione evidenzia che l’adempimento normativo in questione, di cui all’art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. 118/2011, riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e l’attendibilità delle risultanze contabili è condizionata al positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio. La necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell’Organo di revisione dell’ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati risulta necessaria, pertanto, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità ai dati, così come “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce motivazione”.

3.2.4 L’asseverazione da parte dell’organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è tra l’altro sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell’ente socio (Corte dei conti, Sez. Autonomie, delib. n. 2/2016), così che in caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell’ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all’organo esecutivo dell’ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della

riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011).

Si invita pertanto l'Amministrazione comunale a sollecitare la richiesta ad Hera SPA e alle altre società, ribadendone l'obbligo.

3.2.5 Si invitano in via generale, l'Ente e l'Organo di revisione ad assicurare sempre il totale adempimento all'obbligo normativo in argomento, di cui costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica di acquisizione dei dati completi dell'asseverazione degli organi di controllo delle società. Né è fuor di luogo sottolineare che il controllo sugli equilibri finanziari, intestato all'organo di revisione, secondo la norma dell'art. 147-*quinquies*, comma 3, "implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni".

3.3 Ingente mole di residui attivi conservati a rendiconto con considerevole aumento nel 2019

(cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 6/2020/PRSE n.101/2020/PRSP, n.61/2021/PRSE, 132/2021)

3.3.1 Dalle acquisizioni documentali, emerge che il risultato di amministrazione del Comune di Sasso Marconi, negli esercizi 2018 e 2019, così come segnalato anche nel 2017 dalla scrivente Sezione, presenta una componente assai cospicua di residui attivi che è in aumento tra le due annualità.

3.3.2 Pur prendendo atto di quanto riferito dall'Ente, il quale evidenzia che il richiamato incremento dei residui attivi sia dovuto principalmente ad un mancato incasso di trasferimenti, e che la situazione relativa ai primi tre titoli delle entrate sia migliorata, e rilevando che l'ammontare dei residui si sia ridotto a consuntivo 2020, il Collegio rammenta che la Sezione delle autonomie, nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR (Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli Enti territoriali), ha rilevato che: "Il riaccertamento straordinario ha avuto, come più volte ribadito, lo scopo di adeguare i residui attivi e passivi, conservati al 31 dicembre 2014 in forza delle regole vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma contabile, al principio della competenza finanziaria potenziata che, a far data dal 1° gennaio 2015, è divenuto la regola fondamentale da applicare alla gestione finanziaria degli enti e, quindi, anche alla gestione dei residui. (...) Per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo *stock* di

residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione”.

3.3.3 Si vuole qui sottolineare che il pericolo sotteso alla inosservanza dei principi del d.lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici, è quello di una indebita dilatazione della spesa, in palese conflitto con i precetti contenuti nell’art. 81 della Costituzione, in considerazione del fatto che detti principi contabili costituiscono attuazione del medesimo parametro costituzionale.

Pertanto, il mantenimento di residui attivi eventualmente inesigibili nel conto del bilancio incide sull’attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell’avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile (art. 187 del Tuel).

In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie/debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

3.3.4 La Sezione, pertanto, non può non richiamare l’attenzione sull’esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione/pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell’Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell’inserimento in bilancio dei residui, l’ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie/debitorie.

Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L’ente, cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione delle singole poste, ma deve accertare l’effettivo obbligo di riscuotere il credito e pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell’esistenza dei requisiti essenziali previsti dall’ordinamento.

3.3.5 Un eccessivo accumulo dei residui attivi, costituisce di per sé un grave elemento di criticità; un ulteriore aumento tendenziale potrebbe recare pregiudizio alla tenuta degli equilibri di bilancio dell’ente.

3.4. Efficacia del contrasto all’evasione tributaria

(Cfr., Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib n. 74/2021/PRSE; delib n. 122/2020/PRSE)

3.4.1 Dalle risultanze istruttorie, emerge, uno scostamento rilevante tra quanto accertato e quanto riscosso, con riferimento sia all'esercizio 2018 che all'esercizio 2019, così come evidenziato anche nel 2017. Sul punto, dai dati forniti dal Comune si evince un miglioramento delle percentuali di riscossione successive al 31 dicembre 2019.

3.4.2 La Sezione pur prendendo atto del miglioramento della situazione, rileva che una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di vulnerare gli equilibri finanziari dell'ente qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione.

3.4.3 La Sezione ritiene inoltre necessario rammentare in via generale che, partendo dall'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari e dalla constatazione la potestà non appare negoziabile, si giunge alla considerazione che la riscossione dei tributi diviene attività necessaria ed indispensabile per garantire risorse al Comune. Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed *ex lege*, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell'organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario. Deve quindi essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi ma, anche, la non solerte gestione della riscossione degli stessi. Pertanto, si richiama l'attenzione del Comune ad assicurare l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

3.5 Adeguatezza del fondo rischi per contenzioso.

(cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n.23/2020/PRSE, n.102/2020/PRSP, n.46/2021/PRSE, n.61/2021/PRSE)

3.5.1 Dalle risultanze istruttorie, si rileva che il Comune ha effettuato una ricognizione del contenzioso pendente. L'Ente inoltre riferisce in merito ad un

fondo rischi sia nel 2018 che nel 2019, anche se come per il rendiconto 2017, non risultano accantonamenti per contenziosi. In seguito alle prescrizioni fornite con la delibera 22/2021/PRSE della Sezione, il Comune dichiara di aver provveduto alla corretta allocazione delle somme accantonate e vincolate. Nell'allegato a) Risultato di amministrazione, relativo al 2020, risulta invece un accantonamento a fondo rischi pari ad euro 12.000,00.

3.5.2 La Sezione nel prendere atto di quanto riferito, richiama l'Ente sulla necessità di monitorare nel tempo l'adeguatezza e la congruità dell'accantonamento per far fronte alla copertura degli eventuali maggiori oneri che potrebbero essere sostenuti dall'Ente in caso di soccombenza nelle cause pendenti o in cause future.

3.5.3 Con riferimento alla costituzione del fondo, si richiama la deliberazione n. 14/2017/INPR della Sezione delle Autonomie recante "Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266". Con tale intervento, volto a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, la Sezione delle autonomie ha sottolineato che "Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza."

La quota accantonata a consuntivo nel risultato di amministrazione per "fondo rischi e spese", ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, allegato 4/2, punto 9.2, è determinata, tra l'altro, da «accantonamenti per le passività potenziali».

3.5.4 La lettura di detti principi conforma, quindi, sia gli obblighi dell'Ente, il quale è tenuto ad un'attenta ricognizione delle cause pendenti, sia gli obblighi dell'Organo di revisione che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato di amministrazione a rendiconto. Tali adempimenti permettono, da un lato, di non far trovare l'Ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo, che si è ritenuto probabile, dovesse realizzarsi e comportare il

pagamento di spese, sia legali che risarcitorie e, dall'altro lato, di preservare gli equilibri di bilancio, richiedendo, quindi, uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili.

In conclusione, la Sezione, ribadisce che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell'Ente e monitorata dall'Organo di revisione, sul quale incombe l'onere di attestarne la congruità.

3.6 Tempestività dei pagamenti.

(cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 95/2021/PRSP; 68/2021/PRSP).

3.6.1 Con riferimento all'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, relativo agli esercizi finanziari 2018 e 2019 la Sezione ha potuto rilevare un valore elevato, ma in miglioramento nel 2020. (+ 96 giorni nel 2018; + 91 giorni nel 2019; + 40 giorni nel 2020).

3.6.2 La Sezione rammenta che il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, reca disposizioni che si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3.6.3 Il ritardo nei pagamenti registrato negli esercizi presi in esame rende necessario che l'Ente provveda ad attuare tutte le misure idonee ad assicurare il costante il rispetto dei termini di pagamento. Sebbene la situazione sia migliorata nel 2020, l'indicatore di tempestività dei pagamenti ha comunque un valore molto elevato. Si richiama pertanto il Comune all'osservanza delle regole ricordate, evidenziando che la loro violazione non solo espone l'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori, ma anche alle specifiche sanzioni stabilite dall'ordinamento, palesando altresì un inammissibile condizionamento della capacità di onorare tempestivamente le proprie obbligazioni e di adempiere ai pagamenti, in contrasto quindi con l'esigenza di garantire sia l'*agere licere*, che il rispetto del "buon andamento" dell'azione amministrativa contemplati dall'art. 97 della Costituzione.

3.7 Controlli interni

(cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 73/2021/VSGC)

3.7.1 In materia di controllo successivo di regolarità amministrativa, con

particolare riferimento agli esiti dei controlli effettuati dal segretario comunale ai sensi dell'art. 147-*bis* del T.U.E.L. ed alle conseguenti valutazioni e verifiche effettuate dall'Organo di revisione, l'Ente ha riferito che "dagli atti d'ufficio non risulta possibile rilevare se le risultanze del controllo siano state trasmesse o meno all'Organo di revisione".

3.7.2 Sul punto giova rammentare che, ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 3 del T.U.E.L., le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. In caso di riscontrate irregolarità, il segretario trasmette le risultanze del controllo ai medesimi destinatari unitamente alle direttive cui conformarsi. Rappresentando tale tipologia di controllo un presidio indispensabile ai fini della verifica della regolarità dell'azione amministrativa, la suddetta trasmissione da parte del segretario all'Organo di revisione è finalizzata a consentire tutte le opportune verifiche nell'ambito dell'attività di vigilanza a quest'ultimo demandata dall'art. 239, co. 1, lett. c) del T.U.E.L.

3.7.3 Ed infatti, come previsto dalla citata disposizione del T.U.E.L., l'Organo di revisione deve vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, ivi compresa l'attività contrattuale dell'Ente e, quindi, sulla verifica del rispetto delle procedure di legge previste per gli appalti pubblici, per la gestione dei beni, sul rispetto degli adempimenti fiscali, utilizzando a tal fine anche tecniche motivate di campionamento.

3.7.4 Ciò premesso, in considerazione del fatto che l'eventuale mancata vigilanza da parte dell'Organo di revisione assume rilevanza non sono in ordine alla verifica dell'adeguatezza dei controlli interni ma anche sotto il profilo della lesione dell'equilibrio finanziario dell'Ente e delle connesse responsabilità indotte dalle omissioni dei soggetti responsabili dei controlli, la Sezione invita l'Ente a conformarsi alle disposizioni sopra richiamate in materia di controlli interni, riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi finanziari.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Sasso Marconi:

- raccomanda all'ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli

articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 svolti da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Sasso Marconi.

Così deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022.

Il presidente relatore
Marco Pieroni
(*firmato digitalmente*)

Depositata in segreteria in data 13 gennaio 2022

Il Funzionario preposto
Roberto Iovinelli
(*firmato digitalmente*)